

CONVENZIONE CON UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE FINALITÀ ZOOFILE PER L'ESERCIZIO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA DI CUI ALLA L.R. 27/2000 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CARPI E NOVI DI MODENA.

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno ____ del mese di _____, in Carpi (MO), presso il competente Ufficio del Settore Ambiente del Comune di Carpi;

FRA

il/la sig./sig.ra _____, che interviene in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Carpi, con sede in Carpi – via B. Peruzzi n. 2, incaricato/a dalla Giunta del Comune di Carpi, giusta la delibera n. 86 del 07.05.2019, a sottoscrivere la presente convenzione, parte che qui di seguito, per brevità, potrà essere qualificata come “Comune” o “Amministrazione” (C.F./P.I. 00184280360);

E

l'Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile denominata _____, che in seguito sarà chiamata indifferentemente “Organizzazione”, “Organizzazione convenzionata” o “Organizzazione zoofila”, C.F./P.I. _____, con sede legale in _____ (___), via _____ n. ____, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), rappresentata da _____, residente a _____ (___), via _____ n. ____, in qualità di _____ dell'Organizzazione stessa;

PREMESSO

- che la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii. e la L.R. 07.04.2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii., affidano alla competenza dei Comuni l'esercizio di una serie di attività, specificate dalla legge medesima, connesse alla tutela e controllo della popolazione canina;
- che per l'esercizio delle attività rientranti nelle suddette competenze, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii. , i comuni possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di Organizzazioni di volontariato aventi finalità zoofile e animaliste, previa stipula di apposita convenzione;
- che la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 21 febbraio 2005 n. 12 e ss.mm.ii. “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37”, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, ha disciplinato i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, ivi compresa la possibilità di stipulare convenzioni per l'erogazione di prestazioni ed attività (art. 13);
- che il D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii., unitamente alle parti temporaneamente ancora in vigore della legge 11 Agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”:
 - riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, della cultura e della pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
 - consente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 56, alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale;
- che i Comuni di Carpi e Novi di Modena, rispettivamente con D.G.C. n. 180 del 09.12.2010 (come rettificata con D.G.C. n. 44 del 15.04.2013) e D.G.C. n. 144 del 14.12.2010, hanno rinnovato fino al 31.12.2020 la convenzione per l'esercizio in forma associata delle competenze connesse alla tutela e controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/00, attribuendo al Comune di Carpi il compito di adottare tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti;

- che il Comune di Carpi, con delibera di Giunta n. 86 del 07.05.2019 “Esercizio delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/2000. Conferma della volontà di gestire parte delle stesse mediante ricorso alla collaborazione di un’Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile, previa selezione della medesima e stipula di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa. Modifica degli indirizzi per la selezione dell’Organizzazione di volontariato”:
 - ha confermato, fino a diversa determinazione, la volontà di avvalersi, per l’esecuzione delle suddette attività, di un’Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile, previa stipula di apposita convenzione;
 - ha modificato, al contempo, gli indirizzi approvati con D.G.C. n. 215 del 11.12.2008 e ss.mm. (rif. D.G.C. n. 180 del 09.12.2010 e D.G.C. n. 44 del 15.04.2013), relativi alla selezione dell’Organizzazione di volontariato zoofila con cui attivare la collaborazione di cui sopra;
- che con Determinazione n. 418 del 30.05.2019, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e controllo della popolazione canina, nonché in materia di gestione dei rapporti fra Pubblica Amministrazione e Organizzazione di volontariato e agli indirizzi formulati dalla Giunta del Comune, il Dirigente incaricato ha approvato:
 - le procedure per la selezione dell’Organizzazione zoofila con cui stipulare apposita convenzione per l’esercizio di parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/2000;
 - i criteri di priorità e i parametri di valutazione per la scelta dell’Organizzazione zoofila;
 - lo schema di convenzione teso a regolare i rapporti fra il Comune di Carpi e Organizzazione zoofila;
- che, dopo avere espletato le procedure di selezione previste, con Determinazione n. ____ del _____, il Dirigente incaricato ha attribuito all’Organizzazione parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/2000, da esercitarsi, secondo le disposizioni contenute nella presente convenzione, all’interno del territorio del Comune di Carpi e Novi di Modena;

**Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto

La convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, come meglio dettagliate nel disciplinare allegato:

- attività di cattura e recupero cani vaganti, randagi o feriti;
- attività di ricovero, custodia (temporanea o permanente), cura e sostentamento dei cani presso il Canile Intercomunale Carpi - Novi di Modena, ubicato in via Bertuzza n. 6/B, frazione S. Marino di Carpi;
- attività complementari, collaterali e di carattere amministrativo funzionali all’esercizio di quelle specificate ai punti precedenti.

Le suddette attività sono svolte ad esclusivo beneficio dei Comuni di Carpi e Novi di Modena i quali partecipano proporzionalmente alle spese, secondo le seguenti quote: Carpi 83%, Novi di Modena 17%.

Le attività oggetto di convenzione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente atto e dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione canina e prevenzione del randagismo, con particolare riferimento alle seguenti norme:

- D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e ss.mm.ii.;
- Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 07.04.2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii.;
- Circolare Ministero Sanità 19.03.1992 n. 9;
- Circolare Ministero Sanità 12.08.1993 n. 33;
- Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria, in vigore dal 04.07.1991;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii.;
- Legge 29.07.2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” con particolare riferimento all’ art. 31 recante modifiche agli artt. 177 e 189 del D.Lvo n. 285/92 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 aprile 2013 n. 49 “Recepimento dell’accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione”;

- Deliberazione di Giunta Regionale del 16 Settembre 2013 n. 1302 "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline".
- D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii.;

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le eventuali direttive e/o disposizioni, non espressamente previste dal presente atto e comunicate per iscritto all'Organizzazione attraverso circolari e/o note di servizio, emanate dal Comune di Carpi, o dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio, finalizzate a garantire il buon andamento della gestione.

Art. 2 - Finalità

Le attività di tutela e controllo della popolazione canina oggetto della convenzione sono svolte, nel rispetto dei principi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e nell'ambito delle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/2000, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo canino, di favorire la corretta convivenza uomo/animale e di garantire il benessere degli animali catturati e ospitati nel canile.

Art. 3 - Attività di competenza dell'Organizzazione

Le attività di competenza dell'Organizzazione e le modalità di svolgimento delle stesse, sono descritte nell'Allegato 1 al presente atto, "DISCIPLINARE PER LA CONDUZIONE DI PARTE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutte le attività convenzionate saranno svolte in stretta collaborazione con il Comune di Carpi e con il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio e saranno rese ad esclusivo beneficio dei Comuni di Carpi e di Novi di Modena.

Eventuali attività rese al di fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con utilizzo di mezzi, attrezzature e strutture messe a disposizione dall'Amministrazione ai sensi della presente convenzione, potranno essere svolte esclusivamente previo rilascio di specifica autorizzazione, scritta o verbale, del Comune, che stabilirà anche le modalità di esecuzione delle stesse e l'eventuale possibilità di farle rientrare nell'ambito delle attività soggette a rimborso spese; in caso di mancata segnalazione e di relativa autorizzazione, le attività svolte saranno a totale carico dell'Organizzazione.

Art. 4 – Ulteriori impegni dell'Organizzazione

Oltre a quanto previsto in Allegato 1 al presente atto, l'Organizzazione nello svolgimento delle attività affidate si impegna a:

1. Osservare pienamente quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione canina e prevenzione del randagismo, dalla presente convenzione, nonché dalle eventuali direttive e disposizioni emanate dal Comune di Carpi o dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio.
2. Instaurare stretti rapporti di collaborazione con il Comune di Carpi, a cui dovrà rendere conto dell'attuazione delle attività affidate, e con il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio, a cui dovrà fare riferimento per gli aspetti sanitari e per ogni altro adempimento richiesto dal Servizio stesso in relazione alle vigenti normative in materia di tutela e controllo della popolazione canina.
3. Svolgere con continuità, per il periodo concordato, le attività oggetto di convenzione.
4. Utilizzare prevalentemente i propri volontari e, prioritariamente, quelli residenti nei Comuni per i quali vengono svolte le attività affidate.
In particolare, per la prestazione delle attività convenzionate, l'Organizzazione metterà a disposizione n. ____ volontari (anche a rotazione).
L'Organizzazione potrà anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
5. Dare immediata comunicazione al Comune di Carpi delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché delle eventuali sostituzioni degli addetti (volontari e/o operatori assunti).
6. Comunicare al Comune di Carpi e al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio, il nominativo del Medico Veterinario che assumerà le funzioni di responsabile dell'assistenza sanitaria (Direttore Sanitario).

7. Comunicare al Comune di Carpi i nominativi delle persone che saranno, in via esclusiva, adibite all'utilizzo dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA).
8. Garantire che gli addetti inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione (volontari, lavoratori dipendente o prestatori di lavoro autonomo o di altra natura), siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste.
9. Garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, come da polizza/e n. _____ stipulata/e con la Compagnia di Assicurazione _____.
10. Garantire, per i lavoratori dipendenti eventualmente assunti, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di quella in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
11. Collaborare con il Comune di Carpi e con la Regione per l'organizzazione di corsi di istruzione e aggiornamento per gli operatori e per i volontari addetti ai servizi per il controllo della popolazione canina.
12. Garantire l'autosufficienza nella gestione ordinaria della struttura e delle attività, con obbligo di presentare annualmente il bilancio d'esercizio (con dettaglio delle spese e delle entrate), nonché, a richiesta del Comune, relazioni dettagliate in merito alle attività svolte e proposte inerenti eventuali progetti di miglioramento, efficientamento e sviluppo delle attività convenzionate, con particolare riferimento a quelle che ineriscono la gestione delle utenze, dei mezzi e delle attrezzature in uso, senza tuttavia escludere le altre.
13. Destinare parte delle eventuali risorse acquisite dall'Organizzazione nell'ambito di iniziative autonomamente intraprese per recuperare fondi a sostegno delle attività statutarie (lasciti, donazioni, cinque per mille, ecc.), per finanziare sia le attività convenzionate, sia gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall'Organizzazione in collaborazione con il Comune, finalizzati a migliorare i servizi (ad esempio: campagne pubblicitarie per favorire le adozioni, ecc). Delle entrate suddette, dovrà essere fornito rendiconto al Comune, assieme alla quota destinata a finanziare le attività convenzionate e gli eventuali progetti di sviluppo.

Art. 5 - Impegni del Comune di Carpi

Il Comune di Carpi si impegna a:

1. Mettere a disposizione dell'Organizzazione le seguenti strutture, attrezzature e mezzi di proprietà comunale:
 - fabbricato adibito a canile, con relative appendici, pertinenze, arredi, attrezzi e impianti, ubicato in via Bertuzza n. 6/B, frazione S. Marino di Carpi, fg. 66, map. 138, sub 3;
 - fabbricato adibito ad isolamento cani, posto nell'area di pertinenza del canile, via Bertuzza n. 6/B, fg. 66, map. 138, sub 3;
 - ulteriore fabbricato adibito a ricovero "cani anziani", posto nell'area di pertinenza del canile, via Bertuzza n. 6/B, fg. 66, map. 205;
 - locali adibiti a ufficio dell'Organizzazione e a degenza post-operatoria dei cani, posti nel fabbricato comunale ubicato in Carpi, Via Bertuzza n. 6/A, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 5;
 - locali ad uso comune (corridoio, bagno, antibagno, ripostiglio/vano tecnico), posti nel medesimo fabbricato, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 3 - parte;
 - n. 1 automezzo dedicato al trasporto in sicurezza dei cani;
 - quant'altro specificato in eventuale verbale di consistenza, predisposto, successivamente alla stipula della presente convenzione.
2. Mettere a disposizione, previa valutazione delle effettive necessità e disponibilità (da formalizzare con atto dirigenziale), altre strutture, mezzi e attrezzature non comprese nei punti precedenti, utili al corretto svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
3. Fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Organizzazione, che è tenuta ad assicurare la partecipazione dei volontari alle iniziative di cui sopra.
4. Collaborare con l'Organizzazione, anche attraverso eventuali impegni finanziari specifici, secondo disponibilità di bilancio, nella progettazione e realizzazione di campagne divulgative, promozionali ed educative in materia di tutela degli animali, rivolte ai cittadini dei Comuni di Carpi e Novi di Modena e

organizzate, preferibilmente, in modo congiunto con l'Organizzazione a cui sono affidate le attività di tutela e controllo della popolazione canina.

- Chiamare l'Organizzazione a far parte della Consulta per l'Ambiente, nonché a consultare l'Organizzazione in occasione di scelte inerenti le problematiche connesse alla presenza in ambiente urbano degli animali da affezione, per rendere effettivo, nei confronti dell'Organizzazione, il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale del volontariato.

Art. 6 – Rimborso spese

- Per lo svolgimento delle attività convenzionate, il Comune di Carpi si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese rientranti nella tabella seguente, che riporta le percentuali e i tetti massimi ammessi a rimborso per le diverse voci, fino ad un importo massimo non superiore a euro 170.000,00 all'anno;

Il totale massimo rimborsabile per anno, corrisponde a circa il 95% delle spese annue mediamente sostenute dall'Organizzazione convenzionata per lo svolgimento delle medesime attività nel triennio 2016-2018 e non comprende il rimborso per eventi straordinari e non prevedibili previsto al punto 2 del presente articolo..

Voci di spesa ammesse a rimborso		Percentuale massima rimborsabile	Tetto massimo rimborsabile per anno
A	Carburante del veicolo assegnato e di eventuali altri veicoli utilizzati	100	€ 2.500,00
B	Utenze (telefono, luce, acqua e gas)	100	€ 14.500,00
C	Personale eventualmente assunto nel rispetto della norma vigente (art. 33 D.lgs. 117/2017)	80	----
D	Assistenza veterinaria, farmaci, vaccini e materiale ambulatoriale vario	100	----
E	Alimentazione animali	100	
F	Manutenzioni ordinarie	100	
G	Pulizie, disinfezioni e disinfestazioni	100	
H	Materiale vario di consumo	100	
Totale rimborsabile massimo per anno € 170.000,00			

- L'Amministrazione si riserva la possibilità di rimborsare le spese sostenute dall'Organizzazione a causa di eventi straordinari e non prevedibili, qualora tali evenienze determinino un oggettivo incremento delle spese rispetto ai limiti indicati al punto 1 del presente articolo.

A titolo esemplificativo, possono rientrare nelle casistiche suddette: eventi riconducibili a problematiche di natura igienico-sanitaria (es. epidemie verificatesi all'interno della struttura), eventi che determinino ingressi massivi di animali all'interno della struttura (es. calamità naturali, problematiche di natura sociale, ecc.), altro da valutare di caso in caso. L'evento e le cause che determinano l'incremento di spesa devono essere adeguatamente motivati tramite relazione scritta del Presidente dell'Organizzazione, corredata dall'eventuale rapporto del Direttore Sanitario della struttura (nei casi di competenza), contenente il dettaglio delle spese aggiuntive e straordinarie sostenute e/o da sostenere. Ogni singolo caso dovrà essere valutato dall'Amministrazione in base alle specifiche motivazioni addotte e ammesso a rimborso tramite specifico atto Dirigenziale.

I rimborsi riconosciuti per eventi straordinari e non prevedibili, fatte salve le disponibilità di bilancio, in ogni caso non potranno essere complessivamente superiori al 20% dell'importo ammesso a rimborso indicato al punto 1 del presente articolo.

- Tutte le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione delle attività convenzionate dovranno essere debitamente documentate.
- Le spese di bollo e di assicurazione del veicolo assegnato, di proprietà dell'Amministrazione, e le spese inerenti la tariffa rifiuti saranno interamente e direttamente sostenute dal Comune di Carpi;

5. Le spese ammesse a rimborso possono riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall'Organizzazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all'Organizzazione per spese sostenute nello svolgimento di attività presso strutture o territori diversi.

Art. 7 - Mantenimento e manutenzioni delle dotazioni assegnate

Per quanto riguarda il mantenimento e la manutenzione delle dotazioni assegnate, si assumono i seguenti impegni reciproci:

- a. l'Organizzazione si impegna a mantenere in perfetta efficienza le strutture, le attrezzature, i mezzi, gli arredi e ogni altra dotazione, di proprietà dell'Amministrazione e assegnata all'Organizzazione nell'ambito dei rapporti convenzionali, evitandone l'uso improprio ed effettuando tempestivamente le manutenzioni ordinarie necessarie;
- b. le manutenzioni ordinarie sono a carico dell'Organizzazione, che ne curerà l'esecuzione e la liquidazione delle spese.
- c. l'Organizzazione s'impegna, altresì, ad individuare idonei programmi di manutenzione straordinaria da sottoporre all'approvazione ed esecuzione dell'Amministrazione, nonché a indicare eventuali esigenze di integrazione/ampliamento delle strutture stesse, che saranno valutate dall'Amministrazione e realizzate secondo disponibilità di spazi e di risorse economiche;
- d. in particolare, per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, fatto salvo quanto specificato in Allegato 6 per i casi eccezionali ivi contemplati, le esigenze d'intervento, se presenti, dovranno essere fatte pervenire all'Amministrazione almeno a cadenza trimestrale (primo trimestre: 31 marzo), tramite invio di elenchi contenenti la descrizione puntuale degli interventi necessari, in modo da consentire all'Amministrazione la programmazione degli stessi;
- e. le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'Amministrazione che ne curerà direttamente l'esecuzione (salvo quanto specificato in allegato 6 per i casi eccezionali ivi contemplati) e la liquidazione delle spese;
- f. per la suddivisione degli interventi fra manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'elenco in Allegato 5. Le voci elencate in tale allegato sono da intendersi a titolo esemplificativo, nel senso che eventuali interventi non compresi nella lista saranno di volta in volta valutati e attribuiti, in accordo fra Amministrazione e Organizzazione, all'una o all'altra categoria;
- g. è assolutamente vietato apportare modifiche strutturali ai fabbricati e all'assetto delle aree di pertinenza senza preventiva autorizzazione del Comune;
- h. l'Amministrazione si riserva di rivalersi nei confronti dell'Organizzazione nel caso di danni o avarie alle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, ecc. provocati da dolo o uso improprio, secondo quanto previsto all'art. 11 della presente convenzione;

Art. 8 - Competenze del Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio

Ai sensi di quanto previsto dalla LR 27/2000 e in relazione ai contenuti della presente convenzione, al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio, compete:

- effettuare il controllo sanitario sulla struttura canile, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- collaborare con il Comune di Carpi e con la Regione per organizzare corsi di istruzione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi convenzionati.
- promuovere, in collaborazione con il Comune di Carpi, i servizi di controllo e tutela della popolazione canina sul territorio.

Art. 9 - Referenti

Il Comune di Carpi e l'Organizzazione, all'inizio della gestione, individueranno ciascuna un proprio referente.

I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli addetti rispettino i diritti, la dignità e le esigenze degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle vigenti normative specifiche di settore e della presente convenzione. I referenti verificano lo svolgimento delle attività anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con gli utenti, effettuati anche disgiuntamente, nonché, secondo necessità, mediante relazioni periodiche sull'attività svolta.

Il Comune di Carpi è tenuto a comunicare immediatamente al referente nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il referente dell'Organizzazione è tenuto a comunicare al Comune di Carpi ogni evento che possa incidere negativamente sullo svolgimento delle attività convenzionate; in particolare ogni scostamento significativo

nello svolgimento delle attività rispetto agli impegni assunti dall'Organizzazione con la sottoscrizione della presente convenzione, deve essere tempestivamente segnalato al referente del Comune di Carpi.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2022.

L'eventuale rinnovo sarà soggetto alle disposizioni di legge vigenti al momento.

Art. 11 - Garanzie

L'Organizzazione alla scadenza della convenzione dovrà restituire le strutture, le attrezzature e i mezzi di proprietà comunale nello stato in cui sono stati consegnati salvo il degrado dovuto dalla normale usura nel tempo (si veda eventuale verbale di consistenza).

A garanzia del corretto utilizzo delle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, impianti, ecc. di proprietà dell'Amministrazione e dati in uso all'Organizzazione, quest'ultima, per la stipula della convenzione, deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, pari a Euro 10.000,00 per l'intero periodo della convenzione. Su tale garanzia il Comune, potrà rivalersi per ogni danno accertato e contestato per iscritto, salvo che l'Organizzazione, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, non provveda a propria cura e spese alla rimessione in pristino.

Qualora il danno superi l'importo garantito dalla polizza fideiussoria, e salvo che l'Organizzazione non provveda autonomamente, l'Amministrazione detrarrà l'importo residuo del danno accertato dai rimborsi spese da liquidare successivamente alla contestazione d'addebito.

Art. 12 - Norme sulla privacy

Il Comune di Carpi, titolare del trattamento dei dati personali e identificativi degli utenti del canile, affida all'Organizzazione l'effettuazione delle operazioni del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione come indicato nell'allegato G "Accordo per il trattamento dei dati personali".

E' fatto divieto all'Organizzazione e al personale volontario/dipendente impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

L'Organizzazione tratterà i dati personali e identificativi di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, secondo quanto indicato nell'Allegato G. La pubblicazione di eventuali prodotti multimediali e/o fotografie realizzati durante le attività svolte con utenti minori, è subordinata all'acquisizione di specifico documento liberatorio da parte dei genitori.

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l'Organizzazione deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione nell'adempimento della Legge n. 190/2012 e del successivo D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, ove applicabili.

Inoltre, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali e identificativi forniti dall'Organizzazione per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti, per le finalità indicate nella presente convenzione. In qualunque momento l'Organizzazione potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all'art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che il Comune di Carpi e/o il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all'Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.

L'Amministrazione, in caso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre corrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all'Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute.

L'Organizzazione, su richiesta dell'Amministrazione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di selezione.

Il Comune di Carpi, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell'Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 180 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Carpi rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte del Comune di Carpi, sia da parte dell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto.

Poiché l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte dell'Organizzazione (vedi art. 5), il Comune di Carpi non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dal Comune di Carpi, anche in appalto, sarà compito dell'Organizzazione valutare l'esistenza o meno di rischi interferenziali all'interno dell'unità lavorativa ed il conseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati.

Le parti danno atto che il Presidente dell'Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 5 della Legge n. 117/2017.

Per il COMUNE di CARPI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2-AMBIENTE

Per L'ORGANIZZAZIONE
IL PRESIDENTE

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL SERVIZIO DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

Premessa

Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di "Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000" e relativo "Protocollo Sanitario", elaborato nell'ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015.

Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate al successivo art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l'Organizzazione convenzionata.

Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare, si definisce:

- **Addetto:** persona che svolge le attività di cui al presente disciplinare, sia esso volontario, lavoratore dipendente o prestatore di lavoro autonomo o di altra natura.
- **Adottante:** soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero autorizzata, con registrazione in anagrafe regionale degli animali d'affezione.
- **Adozione:** assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.
- **Affido:** consegna temporanea del cane ad un soggetto affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna dell'animale, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevoli che l'affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all'esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.
- **Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA):** sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.
- **Anagrafe Nazionale degli animali d'affezione:** sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.
- **Organizzazione convenzionata** (o Organizzazione): Organizzazione di volontariato come definita dall'art. 32 del D.Lgs 117/2017, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), avente precipue finalità zoofile, come desumibili dai registri di cui sopra, con cui il Comune di Carpi ha stipulato apposita convenzione ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 27/2000 per la gestione delle attività connesse al servizio di tutela e controllo della popolazione canina..
- **Cane identificato:** cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (artt. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2011).
- **Cane iscritto all'Anagrafe:** cane registrato all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA).
- **Cane vagante:** qualunque cane rinvenuto libero sul territorio.
- **Canile pubblico:** tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo e tutela della popolazione canina, necessarie per garantire il ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di intervento pubblico.
- **Formazione:** insieme di strumenti forniti obbligatoriamente dall'Organizzazione convenzionata per informare e formare adeguatamente i volontari e gli operatori, affinché i rischi per la sicurezza e per la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute e rispettate dagli addetti.
- **Operatore:** lavoratore dipendente o prestatore di lavoro autonomo, o di altra natura, che ha un rapporto di lavoro, comunque regolato, con l'Organizzazione di volontariato .
- **Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente:** (art. 19, L.R. 27/2000) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l'osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione.

- **Reparto/canile sanitario:** (art. 19, L.R. 27/2000) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante.
- **Responsabile dell'assistenza sanitaria** (o Direttore Sanitario): laureato in Medicina Veterinaria iscritto all'Albo Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi.
- **Responsabile della gestione del canile:** persona facente parte dell'Organizzazione convenzionata che ha il compito di coordinare le attività della struttura di ricovero.
- **Servizio di Controllo e tutela della popolazione canina:** organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione della presenza canina sul territorio.
- **Volontario:** colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le seguenti attività

- ricovero, custodia (temporanea o permanente), cura e sostentamento dei cani presso il Canile Intercomunale Carpi - Novi di Modena, ubicato in via Bertuzza n. 6/B, frazione S. Marino di Carpi;
- cattura ed eventuale cura di cani vaganti, randagi o feriti, anche a seguito di incidenti, con ricovero temporaneo o permanente in struttura;
- attività complementari, collaterali e di carattere amministrativo funzionali all'esercizio di quelle specificate ai punti precedenti.

In particolare l'Organizzazione convenzionata ha il dovere di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- b) promuovere la struttura di ricovero cani quale punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale e quale centro servizi con l'obiettivo principale di reintegrare nella società il cane ospitato in struttura;
- c) incentivare la collaborazione e l'interazione di più soggetti, istituzionali e non (associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato, enti benefici, imprese, cittadini, ecc.), a diverso titolo interessati alle attività inerenti la tutela e controllo della popolazione canina e la cura del benessere animale;
- d) contribuire, mediante attuazione di programmi e progetti specifici concordati con il Comune, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura zooantropologica, a partire dalla costituzione di un sano equilibrio relazionale uomo-animale, mantenendo quali obiettivi principali l'adozione e la prevenzione dell'abbandono;
- e) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo e dell'abbandono, realizzando progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili.

Art. 2 - Luogo di esecuzione delle attività e strutture

L'Organizzazione ha l'obbligo di svolgere le attività convenzionate presso:

- a) **La struttura del canile intercomunale Carpi-Novì**, sita in Carpi, via Bertuzza n. 6/B, per quanto riguarda le attività di ricovero, custodia (temporanea o permanente), cura e sostentamento dei cani e le attività d'ufficio.

Il canile sorge in un'area di ca. 5.420 mq, ha una capienza totale massima di circa 150 cani e si compone di vari edifici, con funzioni e forme differenti a seconda dei diversi usi. In particolare:

- struttura adibita a custodia temporanea o permanente (servizi, box cani, paddocks e piazzale esterno). Questa struttura ubicata in via Bertuzza n. 6/B, fg. 66, map. 138, sub. 3, rappresenta il nucleo principale del canile e dovrà essere utilizzata per il ricovero e la custodia, temporanea o permanente, degli animali dimessi dal reparto di osservazione sanitaria/isolamento, oltre che per usi accessori (es. magazzino derrate alimentari, ecc.);
- struttura adibita a osservazione sanitaria/isolamento (box isolamento cani). Questa struttura ubicata in via Bertuzza n. 6/B, fg. 66, map. 138, sub. 3, dovrà essere utilizzata esclusivamente per il ricovero

temporaneo degli animali catturati/recuperati (osservazione sanitaria) e/o di quelli provenienti dalla struttura adibita a custodia temporanea o permanente affetti da patologie (isolamento sanitario), questi ultimi separati adeguatamente da quelli catturati e non affetti da patologie;

- fabbricato adibito a ricovero "cani anziani", posto nell'area di pertinenza del canile, via Bertuzza n. 6/B, fg. 66, map. 205;
- locali adibiti a ufficio, servizi e degenza pre e post-operatoria. Quest'ultima struttura ubicata in via Bertuzza n. 6/A, fg. 66, map. 203, sub 5, dovrà essere utilizzata, secondo la destinazione d'uso dei locali individuata, esclusivamente per la degenza pre e post-operatoria degli animali sottoposti a interventi chirurgici nella sala operatoria in uso al Servizio Veterinario dell'AUSL ubicata nello stesso immobile, nonché per le attività amministrative dell'Organizzazione;
- locali ad uso comune (corridoio, bagno, antibagno, ripostiglio/vano tecnico), posti nel medesimo fabbricato, identificati catastalmente al fg. 66, map. 203, sub 3 – parte.

b) **L'intero territorio dei comuni di Carpi e di Novi di Modena**, per quanto riguarda le attività di cattura e recupero cani vaganti, randagi o feriti.

Art. 3 - Gestione degli addetti

E' obbligo dell'Organizzazione garantire che tutte le attività convenzionate siano svolte da un numero sufficiente di addetti (volontari e/o eventuali operatori), dotati di adeguate conoscenze e competenze in relazione alle specifiche attività a cui saranno adibiti.

L'Organizzazione convenzionata deve fornire l'elenco degli addetti, distinto fra volontari ed eventuali operatori, con indicazione del ruolo attribuito a ciascuno, del relativo mansionario e delle competenze possedute. Tra le mansioni deve essere individuato anche il Responsabile della struttura e il Responsabile delle attività di cattura e recupero dei cani randagi, vaganti, feriti o incidentati.

L'Organizzazione convenzionata deve fornire altresì il nominativo del Medico Veterinario incaricato della funzione di Direttore Sanitario della struttura.

La presenza dei volontari deve essere prevalente rispetto agli operatori, in quanto elemento di valore aggiunto in relazione al funzionamento del canile e alla conduzione delle attività convenzionate.

E' compito del Presidente dell'Organizzazione convenzionata, del Responsabile della struttura e del Responsabile delle attività di cattura e recupero cani vaganti, randagi, feriti o incidentati, in funzione dei rispettivi ruoli, coordinare e organizzare l'attività dei volontari, affinché l'apporto degli stessi possa costituire un valido supporto qualificante ai fini della gestione delle attività.

L'Organizzazione convenzionata ha altresì il dovere di garantire l'adeguata formazione di tutti gli addetti, siano essi volontari, dipendenti o prestatori di lavoro autonomo o di altra natura. Le attività di formazione ed aggiornamento sono a carico dell'Organizzazione che è obbligata a partecipare anche agli eventuali interventi formativi organizzati dalle istituzioni territorialmente competenti. Le attività di formazione debbono essere realizzate mediante percorsi specifici (istruzioni interne, corsi di formazione e percorsi di affiancamento) rivolti agli addetti, con particolare riferimento alle mansioni di ciascuno. Le attività di cui sopra devono essere documentabili e possono essere oggetto di verifica da parte delle Autorità preposte al coordinamento, alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 13 del presente Disciplinary.

E' fatto obbligo all'Organizzazione di garantire, nell'ambito delle attività svolte dagli addetti, il pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del presente Disciplinary in materia di sicurezza.

Art. 4 - Animali recuperati, custoditi e ricoverati

Nel canile saranno ospitati gli animali per i quali sussiste l'obbligo di recupero, custodia e mantenimento ai sensi delle leggi vigenti.

Al momento dell'accesso alla struttura canile l'animale deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti:

- Scheda di cattura/raccolta;
- Documento di consegna/rinuncia;
- Verbale attestante disposizioni di sequestro/ricovero da parte delle Autorità competenti in materia;
- Altri ed eventuali, in funzione di eventuali modifiche intervenute nella vigente normativa in materia.

Gli animali che devono essere obbligatoriamente recuperati e ricoverati nella struttura sono:

a) cani vaganti recuperati sul territorio dei comuni di Carpi e di Novi di Modena, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

- b) cani morsicatori, su formale richiesta del Servizio veterinario dell'Azienda USL, per il periodo previsto dalle norme vigenti, decorso il quale saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;
- c) cani oggetto di ordinanza di sequestro emessa ai sensi dell'art. 15 della LR 27/2000, relativa a casi di detenzione o allevamento in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico o situazioni di pericolo accertato;
- d) cani rinvenuti sul territorio dei comuni di Carpi e di Novi di Modena, incidentati o traumatizzati, di cui non venga individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento, limitatamente al tempo strettamente necessario ad un recupero fisico tale da consentirne la restituzione ai legittimi proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- e) cani rinunciati, provenienti da operazioni di ritiro dai proprietari, residenti o dimoranti nel territorio dei comuni di Carpi e di Novi di Modena, che abbiano sottoscritto la richiesta di cessione all'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA) e secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 27/2000. L'inserimento in struttura sarà disposto in base ad una apposita lista di attesa redatta e detenuta dall'Organizzazione.

I seguenti motivi costituiscono criteri di priorità per l'ammissione alla lista di attesa:

- pericolosità dell'animale non risolta da percorsi educativi precedentemente realizzati: è richiesto un referto sottoscritto da un Medico Veterinario comportamentalista o dal Servizio Veterinario AUSL, che attesti la comprovata pericolosità del cane;
- ospedalizzazione di lunga degenza, sfratto, decesso del proprietario;
- gravi problemi di salute del proprietario derivanti dalla detenzione dell'animale (es. allergie), comprovati mediante certificazione medica.

In tutti i casi il periodo massimo di attesa non dovrà comunque superare indicativamente i 90 giorni dalla data di richiesta di cessione al canile, formulata dal proprietario.

Art. 5 - Recupero, cattura e trasporto cani

L'Organizzazione ha l'obbligo di garantire il servizio di recupero e cattura dei cani di cui all'art. 4 del presente Disciplinare, 365 giorni all'anno, con reperibilità 24 ore su 24 per gli animali incidentati, con metodi e strumenti che comportino il minor stress possibile per gli animali.

Come previsto dall'art. 3 del presente Disciplinare, è inoltre obbligo dell'Organizzazione garantire che gli addetti a tale servizio siano idonei ed adeguatamente formati in relazione allo svolgimento della suddetta mansione. Gli addetti dovranno essere necessariamente in possesso di una comprovata esperienza nel recupero e nella cattura di animali vaganti, feriti o in condizioni di pericolo, anche in relazione alla potenziale pericolosità dell'animale stesso. A tale proposito l'Organizzazione dovrà promuovere e garantire la frequenza degli addetti di cui sopra a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni competenti del territorio.

Per quanto riguarda i cani di cui alle lettere a) e d) del precedente art. 4, l'intervento di recupero deve essere svolto entro un tempo massimo di 8 ore dalla ricezione della segnalazione.

Il recupero degli animali di cui ai restanti punti del precedente articolo, deve invece essere effettuato nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente.

L'intervento deve essere compiuto in modo sollecito ed essere documentato mediante compilazione di una specifica scheda di cattura/raccolta.

Qualora l'animale recuperato sia ferito o sia in condizioni di malessere fisico, gli addetti devono contattare immediatamente il Direttore Sanitario della struttura (o altro Medico Veterinario da esso incaricato), che presterà le cure urgenti necessarie, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 10 del presente Disciplinare.

Qualora il recupero/cattura si presenti particolarmente complesso o pericoloso, gli addetti dovranno richiedere l'intervento della Direzione Sanitaria, oppure del Servizio Veterinario dell'AUSL di riferimento.

Onde evitare il rischio di contagio in caso di possibili malattie infettive, il trasporto deve avvenire con modalità che evitino la promiscuità tra animali provenienti da contesti diversi.

Gli automezzi utilizzati per il recupero devono essere a norma, in riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada.

Il Comune garantisce che la Polizia Municipale sia dotata di almeno un dispositivo per la lettura del microchip, funzionale allo svolgimento dei controlli previsti dalla Legge e si attiva affinché il Comando

fornisca ai cittadini che ne fanno richiesta, adeguate informazioni ed indicazioni in merito al servizio di recupero, funzionali a ottimizzare la tempistica e le modalità del recupero stesso.

In tutti i casi sopra elencati:

- le spese per il recupero e per l'eventuale ricovero degli animali in struttura, saranno determinate applicando le specifiche tariffe deliberate annualmente dal Comune di Carpi;
- le spese per l'assistenza sanitaria dell'animale, invece, data la loro estrema variabilità, saranno determinate di volta in volta in base alle cure effettivamente prestate;
- l'addebito delle tariffe ai responsabili degli incidenti o ai proprietari degli animali, sarà effettuato dal Comune di Carpi su segnalazione scritta dell'Organizzazione stessa accompagnata da tutta la documentazione giustificativa utile alla corretta applicazione delle tariffe (luogo e data dell'avvenuta cattura, giorni di permanenza in canile, ecc.) e dai dati del soggetto debitore (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- i costi vivi sostenuti per le spese sanitarie (cure prestate, medicinali somministrati, ecc.), dovranno essere recuperati, a titolo di rimborso e senza alcun ricarico, direttamente dall'Organizzazione mediante nota spesa e ricevuta di pagamento da consegnare direttamente ai responsabili degli incidenti, o alle Assicurazioni coinvolte o ai proprietari degli animali. La nota spesa dovrà essere accompagnata da apposito rendiconto e da idonea documentazione giustificativa (parcelle dei medici veterinari intervenuti, scontrini o fustelle dei farmaci somministrati, ecc.). In caso di mancato rimborso delle spese suddette da parte dei responsabili degli incidenti o dei proprietari degli animali, tutta la documentazione dovrà essere inviata all'Amministrazione per il prosieguo di competenza e potrà concorrere al riconoscimento del rimborso straordinario indicato all'art. 6 punto 2 della convenzione, qualora ricorrano le condizioni ivi previste;
- l'Organizzazione e il Comune di Carpi si scambieranno reciprocamente tutta la documentazione di addebito e i relativi allegati per conservarne copia agli atti d'archivio e per i successivi adempimenti.

Qualora non sia possibile individuare i responsabili degli incidenti o i proprietari degli animali recuperati, i costi di recupero, cura e ricovero saranno sostenuti direttamente dall'Organizzazione e rimborsati dal Comune di Carpi nell'ambito dell'importo massimo annuo fissato all'art. 6 punto 1 della convenzione. È fatta comunque salva la possibilità di riconoscere all'Organizzazione il rimborso straordinario indicato all'art. 6 punto 2 della convenzione, qualora ricorrano le condizioni ivi previste (es. numero anomalo di animali incidentati riscontrato nel periodo di vigenza della convenzione senza alcuna possibilità di recupero delle spese sostenute dall'Organizzazione per il recupero, la cura e il ricovero degli stessi). Per la verifica nel tempo dell'andamento del fenomeno, L'Organizzazione dovrà fornire al Comune di Carpi, per ogni singolo evento, copia della documentazione inerente le spese sostenute; in carenza l'eventuale contributo straordinario di cui all'art. 6 punto 2 della convenzione non potrà essere riconosciuto.

Art. 6 - Attività di ufficio: servizio di relazione con il pubblico, adempimenti burocratici ed informativi

Orari di apertura e servizio di relazione con il pubblico

L'Organizzazione convenzionata, come da proposta tecnica formulata per partecipare alla selezione, ha l'obbligo di garantire l'apertura al pubblico del canile per almeno ____ ore settimanali, distribuite su un minimo di ____ giorni, e per almeno ____ ore durante il fine settimana, suddivise fra sabato e domenica.

L'orario di apertura al pubblico deve essere esposto, a cura dell'Organizzazione, all'ingresso della struttura, oltre che sul sito web di riferimento.

Negli orari di apertura al pubblico gli addetti incaricati dall'Organizzazione accolgono i visitatori, accompagnano in visita all'interno della struttura coloro che ne fanno richiesta e forniscono informazioni ed indicazioni relative agli affidi, al funzionamento del servizio canile e alla corretta relazione uomo-animale.

Per salvaguardare il benessere degli animali, tutelare la loro salute e per garantire la sicurezza dei visitatori, è fatto divieto a questi ultimi di accedere alle aree di isolamento. Nell'ambito del servizio pubblico può essere concessa una tantum, da parte del Comune, l'autorizzazione per l'accesso guidato alle suddette aree a chi ne faccia espressa e motivata richiesta scritta.

Adempimenti burocratici ed informativi

L'Organizzazione deve garantire il puntuale ed efficiente svolgimento delle seguenti mansioni ed adempimenti di ufficio:

- a) ricezione delle telefonate, raccolta delle segnalazioni, riscontro telefonico al cittadino attraverso informazioni ed indicazioni specifiche;

- b) comunicazione tempestiva alla squadra di recupero/cattura delle richieste di intervento, previa individuazione del grado di priorità delle stesse;
- c) ricezione e gestione delle segnalazioni di animali smarriti/ritrovati; informazione e supporto al segnalante; annotazione scritta su apposite schede di tutte le informazioni utili (caratteristiche dell'animale, dati del segnalante, circostanze dello smarrimento/ritrovamento); diffusione delle informazioni relative alle segnalazioni raccolte agli Enti competenti, a tutte le strutture canile del territorio, nonché alle associazioni animaliste e zoofile;
- d) ricerca del proprietario dell'animale recuperato, entro 48 ore dall'ingresso dell'animale in struttura, attraverso tutti i canali utili a tale scopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca nell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione e attivazione di tutte le procedure di cui alla precedente lettera c);
- e) svolgimento delle operazioni e delle procedure di cui all'art. 7 del presente Disciplinare (compilazione ed aggiornamento dei registri, della modulistica e dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione – ARAA).

In sintonia con le disposizioni regionali in materia, si prevede l'utilizzo di metodi informatici e telematici per lo svolgimento delle pratiche di cui ai punti precedenti e di ogni altro dato utile al fine di una più efficiente e tempestiva gestione del servizio.

Come previsto dall'art. 3 del presente Disciplinare, l'Organizzazione ha l'obbligo di garantire che gli addetti alle attività di cui sopra siano idonei ed adeguatamente formati in relazione allo svolgimento delle suddette mansioni. Tali addetti dovranno infatti avere una buona conoscenza dell'uso del computer, nonché esperienza e competenza nella gestione del rapporto con il pubblico. A tale proposito l'Organizzazione dovrà promuovere e garantire la frequenza degli addetti incaricati a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni territorialmente competenti.

L'Organizzazione provvede inoltre a redigere e a rendere disponibile presso il canile un elenco aggiornato di riferimenti da contattare in caso di necessità di vario tipo, con particolare riferimento alle altre strutture del territorio provinciale, alle associazioni animaliste e zoofile del territorio, ivi comprese quelle che si occupano della tutela di animali selvatici ed esotici.

Art. 7 - Registri, modulistica e aggiornamento dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA)

L'Organizzazione deve garantire il puntuale, sistematico e corretto svolgimento delle seguenti operazioni e procedure obbligatorie:

Per gli animali in entrata

- a) Per gli animali di cui alle lettere a) e d) dell'art. 4 del presente Disciplinare, (cani vaganti, cani rinvenuti sul territorio in condizioni di pericolo, incidentati o traumatizzati, di cui non venga individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento), recuperati sul territorio dei comuni di Carpi e di Novi di Modena, deve essere compilata una specifica scheda di cattura/raccolta in cui devono essere annotate tutte le informazioni utili all'identificazione e alla restituzione dell'animale al proprietario. A titolo esemplificativo e non esaustivo: dati identificativi di ogni animale; luogo, data e ora della cattura; generalità di chi ha effettuato la chiamata; altre informazioni sulle condizioni e sulle circostanze in cui l'animale è stato trovato.
- b) Per gli animali di cui alla lettera e) dell'art. 4 del presente Disciplinare, rinunciati da proprietari residenti o dimoranti nel territorio dei Comuni di Carpi e di Novi di Modena, deve essere compilato uno specifico modulo di rinuncia, sottoscritto in duplice copia sia dal proprietario dell'animale, sia dal Responsabile della struttura.
- c) Compilazione, entro e non oltre 5 giorni dall'ingresso in struttura, dell'allegata Scheda Sanitaria di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1302/2013, a cui devono essere allegate, ad esclusivo uso interno, le informazioni relative alle circostanze dell'ingresso in struttura (compresi i dati dell'ex proprietario, per gli animali rinunciati, o quelli del segnalante, per gli animali recuperati) ed eventuali informazioni disponibili in merito alla storia pregressa dell'animale. La suddetta scheda deve essere compilata in formato digitale e archiviata nel computer presente presso l'ufficio della struttura, da cui potrà essere stampata al bisogno.
- d) Raccordo con la Direzione Sanitaria della struttura che, come previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 10 del presente Disciplinare, dopo aver provveduto a visitare l'animale in ingresso in struttura, procede ad integrare la Scheda Sanitaria con i dati di propria competenza.
- e) Registrazione, mediante aggiornamento in tempo reale, dell'allegato Registro di Carico e Scarico informatizzato di cui alla DGR 1302/2013, il quale dovrà essere vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente.

- f) Applicazione a tutti gli animali che ne risultano privi, entro e non oltre 5 giorni dall'ingresso in struttura, di un microchip identificativo fornito dal Comune. Come previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 10 del presente Disciplinare, l'impianto del microchip deve essere effettuato dal Direttore Sanitario della struttura (o altro Medico Veterinario), o dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente.
- g) Aggiornamento, in collaborazione con il Direttore Sanitario, entro e non oltre 5 giorni dall'ingresso in struttura, dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA): procedura di iscrizione degli animali di cui alla precedente lettera f) e procedura di acquisizione degli animali rinunciati, precedentemente iscritti nell'anagrafe e ceduti dal proprietario.

Per gli animali in uscita

- h) Aggiornamento, entro e non oltre 5 giorni dall'uscita dalla struttura, della Scheda Sanitaria dell'animale in formato digitale con: data e motivo dell'uscita dalla struttura (ritiro da parte del proprietario, adozione, decesso).
- i) In caso di ritiro dell'animale da parte del proprietario (animale di proprietà): compilazione di uno specifico modulo contenente i dati del proprietario e compilazione di una nota recante le spese sostenute dalla struttura per l'animale, secondo il tariffario approvato dal Comune.
- j) In caso di adozione (animali senza proprietario): compilazione in duplice copia e sottoscrizione, sia da parte del Responsabile della Struttura (o suo delegato) sia da parte dell'adottante, di una specifica scheda di adozione o affidamento temporaneo. In caso di adozione o affidamento di animali affetti da zoonosi e/o patologie infettive, con particolare riferimento alla leishmaniosi, è inoltre necessaria la sottoscrizione, in duplice copia, da parte dell'adottante (o affidatario) di uno specifico modulo di consenso informato.
- k) In caso di decesso: raccordo con la Direzione Sanitaria, che, come previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 10 del presente Disciplinare, provvede a certificare nella Scheda Sanitaria la causa del decesso e l'eventuale eutanasia.
- l) Registrazione, mediante aggiornamento in tempo reale, dell'allegato Registro di Carico e Scarico informatizzato di cui alla DGR 1302/2013, il quale dovrà essere vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente.
- m) Aggiornamento, entro e non oltre 5 giorni dall'uscita dalla struttura, dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA): procedura di cessione in favore del nuovo proprietario o procedura di notifica del decesso.

Art. 8 - Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali

L'Organizzazione ha l'obbligo di garantire che le attività di custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali all'interno della struttura siano svolte da addetti idonei ed in possesso di adeguate e necessarie competenze inerenti i criteri di gestione degli animali. A tale proposito l'Organizzazione dovrà promuovere e garantire la frequenza degli addetti di cui sopra a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni territorialmente competenti.

L'Organizzazione ha l'obbligo di valutare il livello di socializzazione dell'animale e di riportare tale valutazione sulla Scheda Sanitaria, al fine di fornire indicazioni in merito a:

- inserimento degli animali all'interno dei box/recinti ed eventuale composizione di gruppi;
- approccio in sicurezza con gli animali da parte degli addetti alla struttura;
- adottabilità dell'animale.

Per quanto riguarda la gestione dei cani con aggressività non controllata, in riferimento alle normative regionali vigenti in materia, è richiesta la consulenza e l'assistenza di un veterinario comportamentalista e/o di un educatore cinofilo che collabori per il recupero comportamentale degli animali. Per una corretta gestione di tali situazioni sarà opportuno riservare esclusivamente a tale figura competente il maneggio e contenimento dei predetti animali.

Come dettagliato al successivo art. 12 del presente Disciplinare, sarà inoltre compito dell'Organizzazione assicurare che tutte le attività di custodia, governo e mantenimento degli animali, nonché di pulizia e disinfezione dei diversi reparti della struttura, vengano svolte in conformità con quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, l'Organizzazione dovrà assicurare il puntuale ed efficiente svolgimento delle seguenti attività, sulla base delle modalità indicate dal presente Disciplinare e nel rispetto della normativa in vigore:

Inserimento degli animali all'interno della struttura

Una volta verificata la presenza di microchip identificativo o tatuaggio leggibile, i cani di nuova introduzione dovranno essere custoditi nei rispettivi reparti di isolamento per un periodo di almeno 15 giorni.

Decorso tale termine, su indicazione della Direzione Sanitaria e in conformità con quanto emerso dalla valutazione di cui sopra, gli animali verranno trasferiti nel reparto più idoneo in relazione alle loro caratteristiche specifiche.

L'abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box/recinto dovrà avvenire secondo criteri di omogeneità di taglia, precedenti situazioni di convivenza, sesso o altro, al fine di evitare morsicature, lotte, sbranamenti o conflitti di altra natura.

Dovranno, inoltre, essere limitati, compatibilmente con il numero delle presenze, spostamenti frequenti che potrebbero causare stress nei gruppi degli animali coinvolti.

I cani con aggressività non controllata o mordaci verso i propri simili dovranno essere custoditi in box isolati.

Profilassi vaccinali

Le attività di profilassi vaccinale dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 10 del presente Disciplinare.

Attività di pulizia e disinfezione

Le attività di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità e la salubrità dell'ambiente per gli animali ricoverati presso le strutture, per gli addetti e per gli utenti del canile.

A tal fine tutti gli ambienti (fabbricati, reparti, uffici, infermeria, magazzini, ecc.) devono risultare puliti e, per quanto possibile, privi di odore. La pulizia e la sanificazione deve riguardare tutti i reparti e loro pertinenze, le aree di sgambamento, inclusa la raccolta delle deiezioni e lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

L'Organizzazione dovrà provvedere alla disinfezione di tutti i locali sanitari, di servizio e reparti adibiti al ricovero degli animali, con particolare attenzione a quelli di transito/isolamento sanitario.

Dovrà essere inoltre eseguita una derattizzazione razionale di tutte le aree della struttura, con particolare attenzione agli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti.

Profilassi specifiche e relative certificazioni

Le procedure di profilassi specifica e relative certificazioni verranno effettuate in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario di cui all'art. 10 del presente Disciplinare.

Alimentazione

E' compito dell'Organizzazione provvedere alla somministrazione quotidiana del cibo, assicurandosi che ogni animale abbia consumato la propria razione, avendo cura, al tempo stesso, di evitare zuffe o scontri che non consentano una completa alimentazione di ogni animale.

Il cibo da somministrare deve essere completo nella sua formulazione ed essere appetibile. In relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali dovranno essere somministrate specifiche formulazioni alimentari che tengano conto dei seguenti parametri: 1) taglia, stato di salute, età dell'animale; 2) femmine in gestazione od allattamento; 3) cuccioli; 4) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.

La Direzione Sanitaria della struttura è responsabile delle scelte relative al regime alimentare degli animali.

Monitoraggio dello stato psicofisico degli animali

L'attività di monitoraggio dello stato psicofisico degli animali deve essere svolta quotidianamente nell'ambito delle normali attività di mantenimento al fine di evidenziare eventuali anomalie degli animali ospitati. Tutte le anomalie e informazioni necessarie (ad esempio inappetenza, deperimento, deiezioni anomale, anomale manifestazioni psicofisiche, aggressività, ecc.) devono essere annotate in modo attento, puntuale e dettagliato dagli addetti e consegnate al Responsabile della Struttura, che provvederà, a sua volta, a raccordarsi con la Direzione Sanitaria per la programmazione di controlli e di interventi sanitari specifici.

Servizio di toelettatura degli animali

Il servizio di toelettatura degli animali deve essere calendarizzato in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali e deve prevedere, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, spazzolature per la rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni medicati, ecc.

È compito dell'Organizzazione garantire che tale servizio venga svolto esclusivamente da personale competente ed idoneo in relazione a tale mansione.

Sgambatura e attività di relazione degli animali

A tutti i cani dovrà essere consentito di sgambare tutti i giorni, salvo diverse indicazioni del Direttore Sanitario o del Servizio Veterinario AUSL funzionali al benessere degli animali. Più cani potranno essere lasciati liberi nelle aree appositamente individuate, qualora non vi siano fra di loro soggetti incompatibili; in caso contrario la sgambatura dovrà avvenire singolarmente.

Sarà cura degli addetti, nei momenti di sgambatura e in altri momenti della giornata, nelle attività quotidiane come in quelle periodiche, predisporre e organizzare attività di relazione con gli animali al fine di aumentare la flessibilità e l'adattabilità degli stessi a situazioni nuove e varie in previsione dell'adozione.

Contenimento degli animali durante i trattamenti medico-sanitari

Nell'attività di gestione rientra anche il compito di contenimento degli animali durante le operazioni di carattere medico-veterinario svolte da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL o dalla Direzione Sanitaria.

Smaltimento delle spoglie e dei rifiuti sanitari

In caso di decesso degli animali l'Organizzazione provvede alla corretta conservazione delle spoglie e allo smaltimento delle stesse secondo la normativa vigente in materia, avvalendosi del servizio specifico affidato dall'Amministrazione ad operatore specializzato, nonché alla compilazione del "Registro animali morti" e alla trasmissione dello stesso al Comune e al Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, secondo la periodicità concordata. Gli eventuali rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Adozione di cani

L'Organizzazione ha l'obbligo di incentivare le adozioni degli animali ospiti della struttura, attraverso le seguenti attività specifiche:

- pubblicizzazione dei recapiti della struttura canile;
- garanzia della massima disponibilità per l'accesso alla struttura;
- individuazione nominale e formale dei responsabili delle procedure di adozione e loro specifica formazione;
- assistenza ai cittadini interessati da parte di addetti adeguatamente formati;
- collaborazione con il Comune, con l'AUSL e con altre associazioni zoofile animaliste per la realizzazione di campagne di promozione e sensibilizzazione in tema di adozione consapevole, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000.

Gli animali ospiti della struttura possono essere adottati in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro un tempo pari a 60 giorni (per cuccioli tale periodo è ridotto a 10 giorni), o affidati in forma temporanea secondo la legislazione vigente in materia.

La persona che richiede l'adozione deve:

- a) avere capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
- b) dichiarare le proprie generalità, residenza e recapiti telefonici ed esibire copia di un valido documento di riconoscimento (il cui identificativo verrà trascritto sulla scheda di adozione o affido temporaneo di cui alla lettera j) dell'art. 7 del presente Disciplinare);
- c) sottoscrivere il proprio impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale, provvedendo in particolare, all'iscrizione immediata all'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione del proprio Comune di residenza nei tempi previsti dalla legge;
- d) conoscere le esigenze fondamentali della specie;
- e) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
- f) non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su cani (salvo dichiarazione illustrativa delle ragioni di ogni precedente rinuncia).

L'Organizzazione deve supportare l'interessato nella scelta dell'animale, fornendo un adeguato sostegno pre e post adozione, con particolare riferimento a quanto emerso nell'ambito del percorso di valutazione del livello di socializzazione dell'animale di cui all'art. 8 del presente Disciplinare e relativi eventuali interventi educativi e di socializzazione.

Al momento dell'adozione devono essere consegnate all'adottante, a cura del Responsabile della struttura o di un suo incaricato, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, copia della scheda di adozione o di affidamento temporaneo, nonché copia della Scheda Sanitaria dell'animale. Nella Scheda Sanitaria devono essere riportate anche informazioni ed indicazioni in merito ad eventuali problemi comportamentali dell'animale e deve essere fornito materiale informativo idoneo ad approfondire la conoscenza dell'animale

stesso, del comportamento e altre nozioni utili a facilitare la convivenza. L'adozione di cani con aggressività non controllata, o posti sotto sequestro, può avvenire solo previa specifica valutazione concordata tra l'Organizzazione, il Servizio Veterinario dell'AUSL ed il Comune e, in caso di sequestro, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. In caso di adozione o affidamento di animali con zoonosi e patologie infettive, con particolare riferimento alla leishmaniosi, deve essere inoltre consegnata all'adottante (o affidatario) copia dello specifico modulo di consenso informato e devono essere rispettate eventuali ulteriori misure preventive indicate dal Direttore Sanitario e/o dal Servizio Veterinario dell'AUSL.

L'Organizzazione ha inoltre il dovere di effettuare controlli a campione post-adozione su almeno il 20% delle adozioni effettuate, documentando l'esito del controllo mediante redazione di una specifica relazione.

Art. 10 - Protocollo Sanitario

In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 1302/2013, il presente Disciplinare fa riferimento all'allegato Protocollo Sanitario, che ne costituisce parte integrante. Eventuali modifiche al suddetto Protocollo dovranno essere approvate dagli Uffici competenti del Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio, senza tuttavia implicare la necessità di modifica del presente Disciplinare.

Art. 11 - Iniziative di informazione e sensibilizzazione

L'Organizzazione ha il dovere di realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione volte a diffondere la cultura della corretta relazione uomo-animale, nonché a promuovere le adozioni.

L'Organizzazione ha altresì il compito di supportare la realizzazione di iniziative analoghe poste eventualmente in essere dal Comune di Carpi e dal Servizio Veterinario AUSL.

Art. 12 - Sicurezza e gestione delle emergenze

L'Organizzazione ha l'obbligo di garantire che tutte le attività previste dal presente Disciplinare siano svolte nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modificazioni, ivi compresa l'eventuale redazione del DUVRI, ove dovuta.

Nello specifico l'Organizzazione deve predisporre e garantire l'utilizzo di adeguati dispositivi e procedure di sicurezza, con particolare riferimento ai seguenti fattori di rischio:

- trasmissione di zoonosi (patologie trasmissibili dall'animale all'uomo e viceversa);
- infortuni (sia connessi all'ambiente di lavoro, sia dovuti all'aggressione da parte degli animali ospiti in struttura);
- movimentazione manuale dei carichi;
- intossicazione da agenti chimici (con particolare riferimento alle attività di disinfezione e disinfestazione degli ambienti).

I suddetti fattori di rischio devono essere contrastati mediante l'adozione delle seguenti misure di sicurezza:

- prevenzione collettiva (interventi strutturali e di manutenzione della struttura);
- misure igieniche;
- organizzazione del lavoro;
- procedure di lavoro;
- uso di adeguati D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale);
- formazione;
- informazione.

L'Organizzazione ha infine l'obbligo di stipulare opportune polizze assicurative in relazione alle attività della struttura.

Art. 13 - Coordinamento, vigilanza e controllo

Il Comune di Carpi assume il compito di collegamento e coordinamento, di verifica delle prestazioni erogate e della loro qualità, anche in funzione della convenzione in essere tra i Comuni di Carpi e Novi di Modena per la gestione associata del canile.

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento e l'attuazione delle attività oggetto del presente Disciplinare sono svolti dal Comune di Carpi e dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio.

PROTOCOLLO SANITARIO STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI

Art. 1 - Assistenza medico veterinaria

E' compito dell'Organizzazione convenzionata garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture di ricovero per cani attraverso un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più Medici Veterinari Liberi Professionisti, regolarmente iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari, per l'assistenza ordinaria e urgente degli animali.

Il Medico Veterinario incaricato:

- a) rivestirà la funzione di Direttore Sanitario della struttura di ricovero per cani (in caso di presenza di più veterinari dovrà essere indicato il nominativo di colui che rivestirà la carica di Direttore Sanitario);
- b) assumerà la responsabilità di vigilare ed intervenire in relazione al benessere psico-fisico degli animali ricoverati e/o ospitati permanentemente presso la struttura che si presentino in stato di malessere, effettuando su di essi le prestazioni veterinarie idonee e necessarie e fornendo all'Organizzazione e al Comune indicazioni e norme su come prevenire e fronteggiare eventuali emergenze sanitarie ed incrementare il benessere degli animali.

Le competenze di cui sopra verranno attuate sulla base delle modalità di seguito riportate.

Art. 2 - Presenza del Direttore Sanitario

Deve essere garantita la presenza del Direttore Sanitario (o di un Medico Veterinario da esso incaricato) per un numero di ore settimanali sufficiente ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici da ripartirsi secondo le seguenti modalità: almeno un giorno alla settimana presso la struttura per un minimo di tre ore e comunque per il tempo necessario e disponibilità per visite in ambulatorio privato ogni volta che si renda necessario.

Art. 3 - Compiti del Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario (o un Medico Veterinario da esso incaricato) dovrà svolgere tutte le attività di seguito riportate:

- a) Visita sanitaria in ingresso e compilazione della scheda sanitaria:
 - controllo tempestivo di ogni animale in ingresso nella struttura, mediante visita clinica nella quale si procederà anche a verificare la presenza di tatuaggio o microchip;
 - installazione nel più breve tempo possibile del codice identificativo (microchip) e raccordo con l'Organizzazione per garantire l'iscrizione nell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione – ARAA entro i termini previsti; per tutti gli animali non di proprietà, dovrà altresì essere prevista la contestuale effettuazione dei trattamenti di vaccinazione, sverminazione e antiparassitari.

- b) Interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive:

Predisposizione e presentazione al Servizio Veterinario dell'AUSL di un programma di trattamenti terapeutici e profilattici delle malattie infettive e parassitarie per tutti gli animali ricoverati, inclusa la prevenzione contro la filariosi e il rispetto degli adempimenti previsti nel Piano regionale di controllo per la leishmaniosi, da effettuarsi a cura della Direzione Sanitaria o dell'Organizzazione nei periodi indicati.

I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura.

- c) Assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati:

Deve essere garantita la reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, di un Medico Veterinario che dovrà assicurare il soccorso ad animali in pericolo di vita, feriti, incidentati sulla strada, nonché degli animali bisognosi di cure urgenti ricoverati all'interno della struttura anche nelle ore notturne e/o festive, entro e non oltre 1 ora dalla chiamata da parte dell'addetto di turno presso la struttura.

d) Assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti:

- visite cliniche, interventi terapeutici e chirurgici per gli animali ospiti presso la struttura secondo le esigenze riscontrate, nonché interventi in caso d'urgenza e adozione dei necessari protocolli veterinari specifici in relazione ad emergenze sanitarie;
- verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati, effettuate dai volontari o dagli operatori, visite cliniche, attuazione di trattamenti terapeutici medici e degli interventi chirurgici ritenuti necessari in base alle richieste, nonché alla epidemiologia locale della struttura e del territorio;
- controllo delle razioni del cibo nonché prescrizioni di eventuali variazioni di dieta in caso di inappetenza, disagio, malattia o convalescenza;
- compilazione e aggiornamento delle schede di identificazione/sanitarie degli animali ospitati presso la struttura nella parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi, cura, esiti, terapie, vaccinazioni, interventi, con sottoscrizioni leggibili del Veterinario compilatore;
- effettuazione degli interventi di soppressione eutanasica previa anestesia, nei casi previsti dall'art. 22 della LR 27/2000;
- produzione, in caso di decesso degli animali, di opportuna certificazione e registrazione sulla scheda sanitaria dell'animale, provvedendo ad indicare la causa del decesso e l'eventuale eutanasia;
- collaborazione con il Responsabile della struttura per la definizione dei protocolli operativi riguardanti il corretto espletamento, da parte degli addetti, siano essi volontari, dipendenti o prestatori d'opera, delle attività di alimentazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione emergenze sanitarie, profilassi ed altre attività;
- controllo e vigilanza sullo stato di salute e sul benessere psico-fisico degli animali ospitati presso la struttura attraverso l'osservazione del loro comportamento;
- coordinamento e assistenza per l'inserimento degli animali nella struttura: individuazione, in collaborazione con gli addetti, della collocazione dei cani nei box/recinti, individuali e collettivi;
- collaborazione con il Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente per lo svolgimento delle attività di competenza secondo quanto previsto dalla LR 27/2000;
- predisposizione di un programma di interventi di disinfezioni e disinfestazioni degli animali, dei locali e delle attrezzature, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'AUSL, da effettuarsi a cura dell'Organizzazione convenzionata nei periodi indicati;
- gestione, controllo e responsabilità dell'utilizzo dei farmaci presso la struttura, nonché corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci, se presente la scorta farmaci, e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
- gestione, controllo e responsabilità dell'apposito registro per i rifiuti speciali; il Medico Veterinario coadiuva l'Organizzazione nell'effettuare – in convenzione con apposita ditta – la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti sanitari, come previsto dalla normativa vigente;
- in caso di sequestri giudiziari, compilazione tempestiva, dopo accurata visita medico veterinaria, della relazione sullo stato psico-fisico degli animali posti sotto sequestro e in custodia presso la struttura, evidenziando in modo particolare eventuali segni di maltrattamento o sofferenza da documentarsi con fotografie;
- collaborazione con l'Organizzazione convenzionata e con l'esperto comportamentista e/o educatore cinofilo da esso nominato, per il recupero comportamentale degli animali con aggressività non controllata.

Art. 4 - Compiti del Servizio Veterinario AUSL

E' compito del Servizio Veterinario dell'AUSL pianificare specifica attività di vigilanza sulla struttura di ricovero per cani. L'attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei canili.

Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall'art. 23 della L.R. 27/2000, garantisce, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria, così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.

**CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA URBANA
FAC-SIMILE SCHEDA SANITARIA**

Box n.	N. registro:	tatuaggio/ microchip n.	
Data di ingresso al canile:		Data inserimento microchip:	
Motivo ingresso:			
Data prima visita:		Razza:	
Stato generale prima visita	<input type="checkbox"/> Normale	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Nato il:
	<input type="checkbox"/> Scadente	Colore mantello:	
<input type="checkbox"/> Terminale			
Note:		Valutazione della socializzazione	
Sospetto diagnostico/diagnosi:			
Note terapeutiche:			
Interventi particolari:			
Data di uscita dal canile:			
Motivo uscita:			

Accertamenti diagnostici:

Data	Ricerca	Esito

Trattamenti endo-ectoparassiti:

Data prevista/ effettuata	Farmaco utilizzato
...../	
...../	
...../	
...../	

Stato generale visita del	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale
Note:	
Diagnosi:	
Note terapeutiche:	
Interventi particolari:	

Nota: il presente fac-simile, previo accordo fra le parti, può essere adattato in funzione delle esigenze dell'Organizzazione convenzionata e del Comune di Carpi, ma quanto meno deve contenere tutti gli elementi indicati.

CANILE - Suddivisione fra Manutenzione Straordinaria (MS) e Manutenzione Ordinaria (MO)
Elenco esemplificativo

1 - Impianto d'illuminazione e distribuzione dell'energia elettrica		
	MS - A carico del Comune di Carpi	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento integrale dell'impianto elettrico interno ed esterno alle strutture	Riparazione dell'impianto elettrico per cortocircuito dovuto a negligenza o dolo. La gravità e l'entità della stessa non determinano competenza alcuna per il Comune di Carpi
b	Riparazione straordinaria dell'impianto elettrico per vetustà	Sostituzione delle apparecchiature elettriche guaste (lampade di vario genere, interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti, segnalatori acustici e luminosi, ecc.)

2 - Impianto idrico - sanitario - gas		
	MS - A carico del Comune di Carpi	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento integrale dell'impianto idrico, sanitario e gas	Sostituzione degli organi di intercettazione o delle apparecchiature igienico-sanitarie in caso di uso negligente o colpa.
b	Sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda	Pulizia dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda in conseguenza dell'uso e loro sostituzione in caso di uso negligente o colpa.
c	Sostituzione delle rubinetterie (gas e acqua) per vetustà	Riparazione delle rubinetterie (acqua e gas) in conseguenza dell'uso e loro sostituzione in caso di uso negligente o colpa.
d		Sostituzione di sifoni, delle cassette di scarico o apparecchiature similari in caso di uso negligente o colpa.
e		Rimozione delle ostruzioni in tutti gli elementi che compongono le reti. Sostituzione di tutti gli elementi che compongono le reti in caso di uso negligente o colpa.

3 - Rete di deflusso delle acque meteoriche e di scarico		
	MS - A carico del Comune di Carpi	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento della rete di deflusso delle acque di origine meteorica e di scarico	Spurgo e rimozione delle ostruzioni in tutti gli elementi che compongono le reti di deflusso e/o di scarico. Sostituzione anche integrale di tali elementi in caso di uso negligente o colpa.
b	Rimozione delle ostruzioni nei pozzetti di confluenza e nelle tubazioni di deflusso delle acque di scarico otturate per cause non riconducibili alla gestione del bene	

4 - Pareti e soffitti		
	MS - A carico del Comune di Carpi	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento di intonaci con relative tinte, vernici e parati	Rifacimento di intonaci se dovuto a uso negligente o colpa
b		Tinteggiatura e verniciatura periodica delle pareti e dei soffitti quando necessario

5 - Pavimenti e rivestimenti		
	A carico del Comune di Carpi	A carico dell'Organizzazione
a	Rifacimento di pavimenti e di rivestimenti	Riparazione di pavimenti e rivestimenti per uso negligente e colpa
b	Riparazione di pavimenti e rivestimenti per vetustà	

6 - Riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda		
	MS - A carico del Comune di Carpi	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Sostituzione impianto termico per vetustà.	Gestione e manutenzione impianto termico. Sostituzione dell'impianto termico in caso di uso negligente o colpa.

7 - Serramenti e infissi		
	MS - A carico del Comune di Carpi	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Sostituzione di porte, telai, finestre, serrande, avvolgibili, recinzioni e relativi muretti di sostegno per vetustà	Sostituzione di porte, telai, finestre, serrande, avvolgibili, recinzioni e relativi muretti di sostegno in caso di uso negligente o colpa.
b	Riparazione delle porte e dei telai delle finestre, nonché sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) per vetustà	Riparazione e sostituzione delle cordelle di attacco al rullo e delle molle nelle serrande avvolgibili
c		Riparazione delle porte e dei telai delle finestre, nonché sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) per uso negligente o colpa

8 - Estintori Portatili		
	MS - A carico del Comune di Carpi	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Conferimento, manutenzione, controllo periodico e sostituzione degli estintori portatili	

9 - Vegetazione, pulizia disinfestazione e derattizzazione aree.		
	MS - A carico del Comune di Carpi	MO - A carico dell'Organizzazione
a	Monitoraggio sugli esemplari arborei interni ed esterni all'area (controllo statico e fitosanitario), potature straordinarie, abbattimenti. Contenimento, a mezzo di sfalci, potature periodiche e relative operazioni complementari effettuate al bisogno, della vegetazione erbacea, arborea e arbustiva presente all'esterno dell'area, se in proprietà comunale.	Contenimento, a mezzo di sfalci, potature periodiche e relative operazioni complementari effettuate al bisogno, della vegetazione erbacea, arborea e arbustiva presente all'interno dell'area. Conferimento del materiale di risulta derivante dalle operazioni sopra elencate conformemente alla normativa vigente in materia di rifiuti.
b	Disinfezione e derattizzazione (periodica e al bisogno) delle aree esterne di proprietà comunale.	Pulizia di tutte le superfici interne, naturali e/o artificiali, nonché di quelle esterne di immediata pertinenza, da ogni materiale di rifiuto, ivi comprese le foglie. Lavaggio, disinfezione e derattizzazione (periodica e al bisogno) delle aree interne.

10 - Automezzi		
	MS - A carico del Comune di Carpi	MO - A carico dell'Organizzazione
	Revisioni ed interventi di manutenzione e/o riparazione diversi da quelli indicati a carico dell'Organizzazione	Tagliandi periodici da libretto di uso e manutenzione del veicolo e cambio gomme

Nota:

Le voci elencate sono da intendersi a titolo esemplificativo, nel senso che eventuali interventi non compresi nell'allegato saranno di volta in volta valutati e attribuiti, in accordo fra Comune di Carpi e Organizzazione, all'una o all'altra categoria.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EMERGENZIALI

Qualora sia indispensabile eseguire interventi urgenti di manutenzione straordinaria, e qualora l'Amministrazione non sia in grado di dar corso agli interventi suddetti nei tempi necessari ad assicurare la continuità funzionale della struttura e del servizio, oppure a garantire le condizioni minime di sicurezza, l'Organizzazione può proporre di intervenire direttamente tramite ditte da essa incaricate.

Gli interventi suddetti debbono essere finalizzati a ripristinare urgentemente la cessata funzionalità di fabbricati, aree, strutture varie, impianti elettrici, idrici e di riscaldamento in uso all'Organizzazione e di proprietà dell'Amministrazione, determinatasi a causa di eventi eccezionali e non prevedibili, o per cause non connesse alla normale usura, alla carenza di manutenzione ordinaria o alla mancata segnalazione, nei tempi indicati all'art. 7 lettera d. della convenzione, degli interventi di manutenzione straordinaria necessari.

Nei casi suddetti l'Organizzazione, per dar corso alla proposta di esecuzione degli interventi tramite ditte da essa incaricate, dovrà procedere tassativamente nel modo seguente:

1. inviare la segnalazione "guasto-urgente" (tale, cioè, da pregiudicare la funzionalità del servizio) al Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio del Comune di Carpi, tramite e-mail all'indirizzo: *segreteria.infrastrutture@comune.carpi.mo.it*, oppure tramite Fax al n. 059 649172;
2. attendere la comunicazione del competente ufficio del Settore A3 – Lavori Pubblici, relativa all'impossibilità d'intervenire, da parte dell'Amministrazione, nei tempi necessari ad assicurare la continuità funzionale dei fabbricati, aree, strutture, impianti, ecc.;
3. inviare preventivo di spesa relativo all'intervento da eseguire, tenendo conto che l'importo massimo per l'esecuzione degli interventi di cui al presente allegato, è fissato in Euro 5.000,00 all'anno (attività accorpabile a quella indicata al punto 2);
4. attendere la successiva autorizzazione ad intervenire da parte del competente ufficio del Settore A3 – Lavori Pubblici, corredata di specifico parere;
5. ad intervento concluso, la ditta esecutrice, previo contatto con il Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio del Comune di Carpi, dovrà emettere fattura elettronica intestata all'Amministrazione.

Il mancato rispetto della procedura suddetta, nel caso in cui l'Organizzazione proceda comunque ad eseguire gli interventi tramite ditte da essa incaricate, determina automaticamente che i costi sostenuti restano a carico dell'Organizzazione, fatta salva la possibilità di ammetterli a rimborso esclusivamente nell'ambito del limite massimo stabilito all'art. 6, punto 1 della convenzione.